



**COMUNE DI GROTTERIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DEL PASCOLO**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 5/11/2011**

# **REGOLAMENTO DEL COMUNE DI GROTTERIA PER LA CONCESSIONE DEL PASCOLO**

## **Articolo 1 Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo facente parte del patrimonio comunale, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo.

## **Articolo 2 Aree destinate al pascolo**

1. Le aree sulle quali è possibile effettuare il pascolo saranno individuate annualmente dal competente ufficio tecnico.

2. Nei terreni sotto i 1000 m s.l.m., il pascolo può esercitarsi tutto l'anno. Il pascolo tra i 1.000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre., al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre.

3. Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito alla individuazione delle zone in cui vietare il pascolo.

## **Articolo 3 Durata del pascolo**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del pascolo viene rilasciata di norma per tutto l'anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

1 bis. Su richiesta l'autorizzazione può essere rilasciata anche per più anni, previo pagamento anticipato dell'intero corrispettivo previsto dal successivo art. 6, salvo la revoca automatica nelle aree percorse dal fuoco.

2. Nel Demanio Comunale concesso in pascolo è possibile avviare al pascolo la seguente specie di bestiame:

- bovini;
- equini;
- ovini e caprini.

## **Articolo 4**

### **Determinazione del carico massimo ammissibile**

I carichi di bestiame possibili per ogni area non possono essere superiori a 2 Unità Bovina Adulta (U.B.A.) per ogni due ettari di superficie, considerando che sono ammessi seguenti parametri di conversione:

- Bovino con più di 2 anni di età= 1,00 U.B.A.
- Bovino da 1 a 2 anni di età = 0,60 U.B.A.;
- Bovino con meno di 1 anno di età = 0,40 U.B.A.;
- Equino con più di 1 anno di età = 0,75 U.B.A.;
- Equino con meno di 1 anno di età = 0,30 U.B.A.;
- Pecore e capre = 0,12 U.B.A.
- Agnelli e capretti = 0,05 U.B.A..

## **Articolo 5**

### **Concessione autorizzazione del pascolo**

1. Le concessioni per l'esercizio del pascolo hanno durata annuale.
2. Le concessioni di cui al comma precedente vengono rilasciate dal Responsabile dell'Area Tecnica, Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza, con le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.
3. Gli allevatori che intendono introdurre il proprio bestiame nei pascoli comunali dovranno presentare apposita domanda scritta al Comune.
4. La domanda redatta secondo autodichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:
  - a) Dati anagrafici del richiedente compreso il luogo di residenza;
  - b) Numero di codice fiscale;
  - c) Località dove si intende pascolare;
  - d) La specie ed il numero di capi grandi e piccoli,
  - e) Il periodo in cui detto pascolo dovrà avvenire;
  - f) Planimetria, sottoscritta da tecnico abilitato, riportante l'area su cui si intende effettuare il pascolo;
  - g) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi di bestiame;
  - h) Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
  - i) Non avere commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio comunale;

j) L'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575.5. In mancanza di uno dei dati o di uno degli atti sopra elencati è precluso il rilascio della concessione per l'esercizio del pascolo.

6. In presenza di più richieste per il medesimo pascolo avranno la preferenza i richiedenti che daranno una migliore garanzia occupazionale.

7. In caso di parità verrà data precedenza a coloro che non hanno in uso altro terreno comunale.

8. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla domanda che è stata per prima acquisita al protocollo del Comune.

9. Il godimento del pascolo è riservato ai richiedenti che possiedono i requisiti di legge, residenti e non nel comune di Grotteria. Nell'assegnazione della concessione di pascolo viene data la precedenza ai cittadini residenti.

## **Articolo 6**

### **Canone**

1. Il canone base annuo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del pascolo viene fissato in 100,00 euro per i cittadini residenti ed in 130,00 euro per i cittadini non residenti nel comune di Grotteria.

2. Oltre al canone di cui al comma 1 deve essere corrisposto l'importo di euro 3,00 per i cittadini residenti e di 5,00 euro per i cittadini non residenti, per ogni Unità Bovino Adulta (U.B.A.), così come previsto all'art. 4 del regolamento.

3. Sia il canone annuo, che l'importo determinato in base al carico di bestiame deve essere corrisposto anticipatamente e costituisce titolo, unitamente a quanto previsto dal precedente art. 5 del regolamento, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

4. Qualora la superficie richiesta a pascolo sia superiore al carico di bestiame di cui all'art. 4 del presente regolamento, il concessionario è tenuto al pagamento supplementare di 5,00 euro per ogni ettaro richiesto in misura superiore al suddetto carico.

## **Articolo 7**

### **Modalità di pascolamento ed obblighi**

1. L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- 1) Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune concessionario;
- 2) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
- 3) Divieto di realizzazione di chiudende. Le stesse potranno eventualmente essere autorizzate dal

Comune, previa apposita richiesta e successiva specifica valutazione, rispettando, comunque, tutte le condizioni che si andranno a prescrivere;

4) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;

5) Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive o meno, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto la patologia nel suolo in cui avveniva il pascolo;

6) Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;

7) Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti.

8) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;

9) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

10) E' vietata l'edificazione di qualsiasi manufatto edilizio in struttura fissa;

11) E' vietata la recinzione di fonti, di abbeveratoi, di corsi d'acqua e di qualsiasi altra struttura di interesse pubblico;

12) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

## **Articolo 8**

### **Divieti**

E' fatto assoluto divieto di:

1) Cedere ad altri il diritto di pascolo;

2) Avanzare, da parte degli allevatori residenti nel Comune di Grotteria, richiesta di pascolo per persone residenti fuori dal Comune;

3) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina, se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;

4) Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione e allo stadio di novellame. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;

5) Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);

- 6) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- 7) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- 8) Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
- 9) Pascolare nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari devono garantire una fascia di rispetto di almeno 200,00 metri intorno a tali insediamenti.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00 in relazione a qualsiasi violazione al presente Regolamento.

## **Articolo 10**

### **Regolamento di polizia forestale**

Per quanto non previsto si rimanda alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 27/06/2008, n° 450.

## **Articolo 11**

### **Attuazione**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione, e ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando VV. UU. di Grotteria, al Comando Forestale di Grotteria e al locale Comando di Stazione dei Carabinieri.